

Circolare: Settembre 2009

Data: 09/09/2009

### ***Indice***

<i>Non Profit: entro il 30 ottobre deve essere trasmesso il "modello Eas"</i>	<i>pag.1</i>
<i>Deducibilità degli interessi passivi: ulteriori chiarimenti per holding e società immobiliari</i>	<i>pag.3</i>
<i>Legge Comunitaria 2008: Novità in materia di IVA</i>	<i>pag.4</i>
<i>Direttiva IVA 2008/8/CE: Dal 01.01.2010 L'Iva sui servizi spetterà al paese del committente</i>	<i>pag.6</i>
<i>Direttiva IVA 2006/112/CE e 2008/117/CE: dal 01.01.2010 modelli intrastat anche per i servizi</i>	<i>pag.7</i>
<i>La nuova scheda di trasporto</i>	<i>pag.8</i>
<i>Sospensione dei pagamenti verso il sistema bancario</i>	<i>pag.16</i>

#### **Non Profit: entro il 30 ottobre deve essere trasmesso il "modello Eas"**

Entro il **30 ottobre 2009** gli enti associativi devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate un modello contenente dati e notizie rilevanti ai fini fiscali e riguardanti i requisiti previsti dalla normativa tributaria affinché i corrispettivi, le quote e i contributi non siano imponibili.

L'art. 30 del D.L. 185/2008 prevede che **"i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello"**.

In altre parole, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi **non sono imponibili a condizione che:**

1) **gli enti associativi siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria.**

Si renderà pertanto opportuna una verifica degli statuti, che secondo la norma fiscale (art. 148 Tuir) devono contenere le seguenti clausole:

- a) **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili o avanzi** di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) **disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative** volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) **eleggibilità libera** degli organi amministrativi, **principio del voto singolo** di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, **sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti** e i **criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti**; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) **intrasmissibilità della quota o contributo associativo**, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

2) **trasmettano apposita Comunicazione all'Agenzia Entrate.**

Il Modello da trasmettere ("Modello EAS") è stato approvato con Provvedimento del 2/09/2009 e deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008), sia da quelli costituitisi successivamente a tale data. I termini per la presentazione sono:

- **30 ottobre 2009**, per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008;
- **60 giorni** dalla costituzione, per gli altri enti (oppure entro il 30 ottobre 2009 se i 60 giorni sono già trascorsi).

La trasmissione del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati.

**Soggetti interessati:**

L'obbligo di trasmissione del predetto modello di comunicazione riguarda gli **enti associativi di natura privata**, con o senza personalità giuridica, **che si avvalgono di una o più delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui agli artt. 148 TUIR e 4 DPR 633/72.**

Tra gli obbligati sono compresi dunque, i consorzi e le associazioni di qualsiasi tipo (culturali, assistenziali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, sindacali e politiche).

Sono tenuti all'adempimento in esame anche gli enti che si limitano a riscuotere le quote associative o i contributi versati dagli associati a fronte dell'attività istituzionale svolta dagli stessi.

Devono assolvere l'obbligo altresì:

- **le società sportive dilettantistiche** di cui all'art. 90 Legge n. 289/2002;
- le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali non rientranti in quelle marginali ex DM 25.05.95.

#### **Soggetti esclusi:**

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- le associazioni e organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali;
- le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
- **gli enti associativi dilettantistici iscritti al CONI che non svolgono attività commerciale.**

#### **Deducibilità degli interessi passivi: ulteriori chiarimenti per *holding* e società immobiliari**

*L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni (circolare 37/E di luglio 2009) sulla disciplina degli interessi passivi, con particolare riferimento al caso delle **holding** e delle **società immobiliari**.*

In base all'attuale regime di deducibilità degli interessi passivi, gli stessi sono deducibili fino alla concorrenza degli interessi attivi, e l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo ("ROL") della gestione caratteristica.

#### **Deducibilità degli interessi passivi per le *holding***

La circolare ha chiarito che le **società holding che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie** sono soggette al regime di deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 c.1-4 Tuir ("ROL") e non al regime speciale previsto per le banche e gli altri soggetti finanziari.

L'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie si considera prevalente quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio ecceda il 50% del totale attivo patrimoniale.

#### **Deducibilità degli interessi passivi per l'acquisto di immobili patrimoniali**

Per i soggetti IRES, gli interessi passivi di finanziamento contratti per l'acquisto degli immobili patrimonio (diversi dai beni strumentali e dai beni merce) sono deducibili nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 96 del TUIR ("ROL").

Nel calcolo non rilevano, e sono pertanto integralmente deducibili, gli **interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'**ambito soggettivo** di applicazione di tale norma è limitato alle **immobiliari di gestione** (in sintesi le società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione degli immobili cd. "patrimonio" e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente).

Per poter operare l'integrale deduzione degli interessi passivi in oggetto occorrerà pertanto verificare la qualifica di "immobiliare di gestione" (patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili patrimonio o strumentali destinati alla locazione).

Per quanto riguarda **l'ambito oggettivo, si tratta sia degli immobili patrimoniali che degli immobili strumentali per natura, purché destinati all'attività locativa, e anche se posseduti in forza di contratto di leasing.**

**Legge Comunitaria 2008:  
Novità in materia di Iva**

*La Legge Comunitaria 2008 (Legge 07.07.2009 n. 88) pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale 14.07.2009 n. 161, contiene sostanziose disposizioni e modifiche di carattere fiscale ed in particolare afferenti alla disciplina Iva. Tra i principali interventi si segnalano le novità riguardanti la definizione di "valore normale", intermediazioni, modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari, irrilevanza del valore normale ai fini dell'accertamento nell'ambito delle cessioni immobiliari.*

**MODIFICHE AL VALORE NORMALE**

La novità riguarda la **definizione del "valore normale"** con il recepimento della definizione comunitaria di valore normale nonché la contestuale ridefinizione, rispetto all'attuale normativa, nell'ambito di utilizzo di tale criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nell'ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d'impresa, favorendo l'utilizzo del principio del costo d'acquisto o del costo sostenuto.

Le novità riguardano la riscrittura degli artt. 13 e 14 del DPR 633/72 con riferimento ad una nuova definizione del concetto di valore normale e ad una individuazione di un **più ristretto ambito di applicazione** di tale valore.

La definizione di valore normale contenuta nell'art. 14 DPR 633/72 fa ora riferimento al **prezzo di acquisto del bene o del servizio in mercato di libera concorrenza**. Scompare ogni riferimento ai listini di vendita, ai mercuriali e alle tariffe professionali lasciando spazio ad un valore determinato tenendo conto di cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghi a quelli da stimare ovvero, quando ciò non risulti accertabile, la determinazione del valore normale va parametrata:

- **per i beni, al prezzo di acquisto** o in mancanza a quello di costo di beni simili;
- **per le prestazioni di servizi, alle spese di esecuzione delle stesse.**

**In ogni caso il valore normale non può mai essere inferiore al costo.**

Considerando che la regola generale in ambito IVA prevede che la base imponibile di una transazione è rappresentata dal corrispettivo pattuito tra le parti, la norma comunitaria prevede la possibilità di derogare a tale regola generale assumendo il **valore normale quale base imponibile esclusivamente in presenza di particolari condizioni oggettive e soggettive.**

In particolare i presupposti per l'applicazione del valore normale sono:

1. l'operazione interviene tra **parti correlate**;
2. l'operazione avviene tra soggetti con un **diritto alla detrazione limitato**;

3. **il corrispettivo sia inferiore** (cessionario senza diritto alla detrazione totale dell'Iva a causa di pro-rata inferiore al 100% ovvero cedente senza diritto alla detrazione totale dell'Iva a causa di pro-rata inferiore al 100% e l'operazione sia esente) **o superiore al valore normale** (cedente senza diritto alla detrazione totale dell'Iva a causa di un pro-rata al 100%).

Una novità di sicuro interesse, a seguito delle modifiche sopra citate, riguarda il riferimento obbligatorio al valore normale nelle ipotesi di assegnazione a titolo oneroso di auto e telefonini a dipendenti. Dovrà essere infatti abbandonato il rinvio al fringe benefit utilizzato ai fini delle imposte dirette. Entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, la Legge Comunitaria dispone l'emanazione di un decreto che formalizzerà la misura del valore normale per tali beni (verosimilmente verranno comunque individuate soglie forfetarie).

I nuovi criteri di determinazione del valore normale saranno inoltre utilizzati per determinare la base imponibile delle cessioni gratuite, dei beni destinati a finalità estranee all'impresa nonché di quelli assegnati ai soci.

### **ABROGAZIONE DELL'ACCERTAMENTO NELLE CESSIONI IMMOBILIARI IN BASE AL VALORE NORMALE**

Il D.L. 223 del 04.07.2006, con riferimento alle cessioni immobiliari, attribuiva alla pattuizione di un **corrispettivo inferiore al valore normale una presunzione legale di sottostima della transazione**.

L'art. 35 del decreto citato ampliava di fatto i poteri di rettifica degli Uffici stabilendo che la prova dell'esistenza di attività non dichiarate poteva essere stabilita sulla base del valore normale dei beni nel caso di cessioni aventi per oggetto beni immobili. Un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabiliva inoltre il criterio di calcolo del **valore normale ai fini dell'accertamento delle vendite immobiliari prendendo a riferimento i valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI)** attribuendo ad essi, di fatto, una presunzione legale relativa di corrispettivo di cessione.

Ora, la **Legge 07.07.2009 n. 88 (Comunitaria 2008) stravolge nuovamente l'intero impianto, abrogando di fatto le previsioni che permettevano l'accertamento in base al valore normale**, qualificando la differenza tra il corrispettivo e il valore normale **da presunzione legale relativa a presunzione semplice**, da supportare pertanto con altri elementi e con onere probatorio a carico dell'Amministrazione Finanziaria.

**Nell'ambito degli accertamenti immobiliari dunque, lo scostamento tra valore normale e prezzo dichiarato potrà rappresentare esclusivamente un indizio di evasione che dovrà essere opportunamente affiancato da altri elementi indiziari al fine di assumere i necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.**

### **INTERMEDIAZIONI**

La Comunitaria 2008 risolve normativamente la "dimenticanza" scaturita dall'anticipato recepimento nell'ambito dell'art. 7 comma 4 lettera f-quinquies) DPR 633/72 delle disposizioni comunitarie concernenti la territorialità delle intermediazioni, senza la preventiva formale abrogazione dell'art. 40, comma 8, DL 331/93 con riguardo alle intermediazioni intracomunitarie su beni mobili.

**La Comunitaria 2008 abroga infatti il comma 8 dell'art. 40 DL 331/1993 relativo alle regole di territorialità delle intermediazioni su beni mobili effettuate tra soggetti passivi d'imposta comunitari.** Attualmente, dunque, le territorialità delle operazioni di intermediazioni su beni mobili sia in ambito UE che in ambito extraUE va determinata sulla base della disciplina generale prevista dall'art. 7 comma 4 lettera f-quinquies).

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007, così come ora modificate dal recepimento della Comunitaria 2008, la territorialità delle intermediazioni su beni mobili segue le seguenti regole:

1. le prestazioni di intermediazione sono soggette alla disciplina Iva in Italia quando l'operazione intermediazione si consideri ivi effettuata;
2. qualora il committente sia un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro della UE, la prestazione di intermediazione si considera comunque territorialmente rilevante in tale Paese;
3. si considerano effettuate in Italia, in ogni caso, le prestazioni di intermediazione rese a soggetto d'imposta operatore Iva in Italia, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effet-

tuate nel territorio comunitario.

Con la modifica all'art. 17, comma 3 DPR 633/72, contenuta nella Comunitaria 2008, unitamente all'abrogazione dell'art. 40 comma 8 DL 331/93 ne consegue che anche per **le prestazioni rese da intermediario operatore comunitario, il committente italiano deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17 comma 3 DPR 633/72 (autofattura) e non più secondo le disposizioni dell'art. 46 del DL 331/93 (integrazione della fattura).**

La Comunitaria 2008 conferma inoltre quanto già risolto in via interpretativa (RM 12.11.2008 n. 437/E) ossia che **le operazioni di intermediazione estero su estero sono fuori campo di applicazione Iva per mancanza del presupposto territoriale anche qualora il committente fosse italiano.**

**Direttiva IVA 2008/8/CE: Dal 01.01.2010  
L'Iva sui servizi spetterà al paese del committente**

*Dal 01.01.2010 i 27 stati membri dell'Unione Europea dovranno adeguarsi alla disciplina della direttiva Iva 2008/8/CE e di conseguenza **cambieranno le regole per la tassazione dei servizi internazionali disciplinate attualmente all'art. 9 del dpr 633/72 e di quelle che regolano la territorialità dei servizi prevista all'art. 7 del dpr 633/72.** Qui di seguito si illustrano in maniera sintetica le regole attuali e i cambiamenti che la direttiva comporterà nell'applicazione dell'Iva a tali prestazioni di servizi.*

Attualmente e **fino al 31.12.2009**, la regola principale per la tassazione dei servizi generici internazionali è soltanto una, e individua il luogo di tassazione di una prestazione nel paese ove è stabilito colui che rende il servizio (prestatore). Tale regola vale sia per le prestazioni rese a soggetti passivi d'imposta (*business to business*) che ai consumatori finali (*business to consumer*) (art. 7, co. 3, DPR 633/72). A tale regola generale sono previste delle eccezioni per prestazioni specifiche (intermediazioni su beni mobili, trasporti, etc...).

**LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 01/01/2010**

Le **nuove regole** lasciano **inalterata l'attuale disciplina sui servizi *business to consumer* che rimangono tassate nel luogo ove è stabilito il prestatore** ma incidono profondamente sia sulla regola generale dei servizi *business to business* sia sulla disciplina di alcune prestazioni specifiche.

Per quanto riguarda le **modifiche alle prestazioni di servizio in generale**, queste sono le seguenti:

1. Viene introdotta una **nuova regola generale nelle operazioni *business to business* in base alla quale la tassazione avviene nel luogo ove è stabilito il committente;**
2. Viene **allargato il concetto di soggetto passivo d'imposta** a colui che effettua anche operazioni non soggette a Iva per tutte le attività o operazioni e agli Enti identificati ai fini Iva anche per le attività diverse da quelle commerciali.

**I NUOVI ADEMPIMENTI PER I PRESTATORI**

Le **conseguenze si hanno soprattutto per i prestatori del servizio** i quali dovranno ora accertarsi della posizione del cliente. In particolare il fornitore dovrà:

1. stabilire se il cliente è una persona soggetta ad Iva sia attraverso il numero di partita Iva dallo stesso comunicato, sia con qualsiasi altro mezzo di prova per mostrare che il committente è una persona soggetta o una persona giuridica non soggetta identificata ai fini Iva;

2. ottenere, inoltre, conferma della validità del numero di partita Iva del cliente ed effettuare ragionevoli verifiche, seguendo gli ordinari procedimenti di interrogazione del numero di partita Iva esistenti nei siti delle Entrate e delle dogane. Per i clienti stabiliti fuori dalla Ue questo tipo di controllo non è consentito;
3. tener conto della destinazione del servizio da parte del cliente cioè se destinato all'utilizzo "personale" dell'imprenditore, artista o professionista o per l'attività. In tal caso può tutelarsi con una autodichiarazione del cliente sullo scopo previsto del servizio acquistato.

Ove invece un servizio è reso in parte per l'utilizzo professionale del cliente e in parte per l'utilizzo del privato (**promiscuo**), la fornitura del servizio sarà **tassata nel paese del committente con il regime del reverse charge**.

### LE NUOVE REGOLE NEL TRASPORTO DI BENI

Anche per il trasporto di beni cambiano le regole dal 2010. La direttiva 2008/8/CE prevede importanti modifiche sia per il trasporto nazionale che per quello internazionale di beni a favore di committenti soggetti passivi di imposta. Mentre oggi un trasporto nazionale (partenza e arrivo sul territorio italiano) di merci è sempre soggetto ad Iva al 20% in Italia, dal 2010 la tassabilità dipenderà dal paese del soggetto committente, se costui è un soggetto economico passivo d'imposta.

#### Trasporti nazionali

1. un trasporto nazionale per **soggetto passivo d'imposta non Italiano** e che agisce in quanto tale sarà **fuori campo Iva**.
2. Se invece il committente è **Italiano o privato** (comunitario e non) il trasporto sarà sempre **soggetto ad Iva**.

#### Trasporti internazionali (non UE)

1. Un trasporto eseguito in parte in Italia e in parte all'Estero a favore di un **soggetto passivo d'imposta non italiano** sarà **fuori campo Iva** in Italia, per l'intera tratta del trasporto.
2. Un trasporto internazionale eseguito in favore di un soggetto passivo d'imposta **Italiano o privato** (comunitario e non) **resterà soggetto alle regole attuali** e quindi sarà non imponibile in Italia ex art. 9, co. 1, DPR 633/72 per la tratta percorsa in Italia e fuori campo Iva per la tratta fuori confine

#### Trasporti comunitari

- 📁👤 Un trasporto intracomunitario di beni commissionato da un **soggetto passivo italiano** sarà sempre **soggetto ad Iva in Italia**.
- 📁👤 Se invece il trasporto intracomunitario è commissionato da un **soggetto passivo non Italiano** sarà **fuori campo Iva** in Italia.
- 📁👤 Se il trasporto intracomunitario è reso a **privati** da un operatore Italiano, sarà **soggetto a Iva nello stato membro di partenza** del trasporto.

#### Le nuove regole nella tassazione di servizi specifici

1. **Prestazioni culturali, artistiche, sportive (art. 7 lett. b):** restano imponibili nel luogo di svolgimento dell'attività sia se rese a soggetti Iva che soggetti privati;
2. **Prestazioni su beni mobili materiali ( art. 7 lett. b):** restano imponibili nel luogo di svolgimento dell'attività se rese a privati (regola attuale) se invece sono resi a soggetti passivi d'imposta saranno tassate nel Paese del committente con perdita quindi del "plafond";
3. **Noleggjo di mezzi di trasporto (art. 7 lett. d):** il **noleggjo a breve termine** (fino a 90 gg. per i natanti e 30 per gli altri mezzi) sarà rilevante nel luogo di effettiva messa a disposizione del bene. **Il noleggjo a lungo termine**, invece, se reso a privati sarà assoggettato nello stato del prestatore, se reso a soggetti passivi sarà assoggettato nel luogo di stabilimento del committente;
4. **Intermediazioni (art. 7 lett. f quinquies):** le prestazioni rese a soggetti passivi saranno tassate nel paese del committente mentre quelle rese a privati nel luogo di effettuazione dell'operazione principale;
5. **Ristorazione e catering:** se effettuate a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso di un trasporto intracomunitario di passeggeri saranno assoggettate ad imposta nel luogo di partenza. Le altre prestazioni sono invece rilevanti nel luogo in cui sono eseguite.

**Direttiva IVA 2006/112/CE e 2008/117/CE: Dal 01.01.2010  
Modelli Intrastat anche per le prestazioni di servizi**

*Dal 01.01.2010 i modelli Intrastat saranno obbligatori anche per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti in altri stati UE.*

L'art. 262 della Direttiva 2006/12/CEE stabilisce che **dal 01 gennaio 2010 gli elenchi riepilogativi Intrastat dovranno contenere tutte le prestazioni di servizi** rese da soggetti passivi d'imposta italiani nei confronti di operatori intracomunitari che dovranno assolvere l'Iva nel loro paese attraverso il meccanismo dell'inversione contabile. Risulterà indispensabile altresì conoscere la normativa vigente nello Stato del cliente per sapere se un determinato servizio risulti ivi esente da Iva per non includerlo nell'elenco.

**Dal 2010 cambierà inoltre la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat.** La Direttiva 2008/117/CE prevede infatti come regola generale **l'obbligo di presentazione mensile dei modelli.** Tuttavia gli stati membri potranno concedere una frequenza trimestrale a quei contribuenti che non supereranno 100.000 Euro di volume d'affari. Dal 01 gennaio 2012 il limite sarà ulteriormente ridotto ad Euro 50.000.

**La nuova "scheda di trasporto"**

*A decorrere dallo scorso 19.7.2009 i trasporti di merci per conto terzi effettuati in ambito nazionale devono essere "scortati" dalla nuova scheda di trasporto, emessa dal committente e conservata, per tutta la durata del viaggio, a cura del vettore.*

*La scheda può essere sostituita dal contratto di trasporto, avente determinati requisiti, ovvero da altri documenti, quali, ad esempio, il ddt, la lettera di vettura, i documenti doganali, a condizione che gli stessi riportino alcuni specifici dati.*

*Il mancato rispetto del nuovo obbligo determina l'irrogazione di pesanti sanzioni sia in capo al committente, sia in capo al vettore / conducente del veicolo. In particolare, qualora durante il viaggio venga accertata l'assenza della scheda sul veicolo, viene disposto il fermo amministrativo dello stesso.*

***Il nuovo obbligo non riguarda, tra l'altro, i trasporti per conto proprio e i trasporti per conto terzi di collettame.***

Con tale nuovo documento il Legislatore si propone di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale.

Il contenuto della scheda di trasporto, i casi di esenzione dall'obbligo di compilazione e i documenti considerati ad essa equipollenti sono stati definiti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30.6.2009, n. 554, pubblicato sulla G.U. 4.7.2009, n. 153.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito al nuovo adempimento nella Circolare n. 71914, nonché nella Circolare 6.8.2009 n. 78384, riservandosi "subito dopo la pausa estiva" di definire "le questioni sospese e quelle che dovessero essere nel frattempo rappresentate dalle imprese del settore".

Le disposizioni in esame si applicano **all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi** effettuata "in ambito nazionale".

**TRASPORTI INTERNAZIONALI**

Come specificato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 214/2008, il nuovo obbligo va osservato anche con riguardo ai **trasporti internazionali**, ossia i trasporti effettuati dagli **autotrasportatori stranieri che ope-**

**rano a livello nazionale** nell'ambito di una relazione di traffico che si sviluppa:

- ↻ a livello internazionale. È il caso, ad esempio, di un trasporto tra l'Italia e uno Stato estero e viceversa, ovvero di un trasporto tra due Stati esteri che comporta il passaggio del veicolo sul territorio italiano senza richiedere alcuna attività di carico o scarico della merce;
- ↻ esclusivamente nel territorio italiano durante lo svolgimento dell'attività di cabotaggio stradale, ossia di un trasporto avente inizio e fine in Italia.

In tali ipotesi **non è comunque richiesta la compilazione della scheda di trasporto**; sul veicolo devono essere presenti i documenti ad essa equipollenti.

Secondo quanto precisato dal Ministero nella citata circolare n. 78384, il medesimo **esonero** dall'emissione della scheda di trasporto è previsto nei confronti di **vettori italiani che effettuano trasporti internazionali di cose in conto terzi**, considerato che tale obbligo "*grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale*".

### MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO

La scheda di trasporto deve essere compilata:

- ↻ **a cura del committente il trasporto** ovvero di un suo delegato (diverso dal vettore), e da questi sottoscritta. Il committente può essere il cedente la merce, l'acquirente ovvero un soggetto terzo;
- ↻ **prima dell'inizio del trasporto**;
- ↻ **per ogni veicolo** utilizzato per il trasporto. Se il veicolo è costituito da più unità destinate al carico della merce (c.d. veicolo complesso) è possibile, alternativamente, compilare:
  - **una sola scheda di trasporto** riferita a tutta la merce presente sul veicolo;
  - **una scheda per ogni unità** di cui è composto il veicolo, se richiesto dal committente o dalle particolari modalità di trasporto.

Nell'ipotesi in cui siano previsti **diversi luoghi di scarico** della merce, il committente può compilare:

- v un'**unica scheda** di trasporto riportante tutti i luoghi di scarico; ovvero
- v **una** scheda di trasporto **per ogni luogo di scarico**.

L'**originale** della scheda di trasporto va conservato, dal vettore e dal conducente, **a bordo del veicolo** utilizzato, **per tutta la durata del viaggio**.

Se l'originale è redatto e spedito al vettore esclusivamente mediante l'utilizzo di **modalità elettroniche**, è richiesto il rispetto delle disposizioni in materia di documenti digitali di cui ai D.Lgs. n. 82/2005 e al DPR n. 445/2000 e pertanto è necessario che il documento sia formato e trasmesso con sistemi che ne garantiscano l'integrità (sottoscrizione con firma digitale, invio a mezzo PEC, ecc.).

Come precisato dal Ministero nella citata Circolare n. 78384, poiché dal punto di vista giuridico la scheda assume la valenza di una scrittura privata, si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2719, C.c.

Di conseguenza, in sede di controllo stradale è **ammessa l'esibizione** della scheda di trasporto **anche in copia**, non autenticata, "*realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica [ad esempio, via email]*".

Al fine di evitare la manomissione o la sostituzione della scheda, l'organo che esegue il controllo stradale, annota sulla stessa la data e l'ora della verifica, le generalità del soggetto che l'ha effettuata e la relativa sotto-

scrizione.

### **CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO**

La scheda di trasporto, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti nella citata circolare n. 71914, deve riportare **tassativamente** le seguenti informazioni:

- 5 **dati del vettore** (autotrasportatore), compreso il numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;
- 5 **dati del committente;**
- 5 **dati del caricatore**, ossia del soggetto che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito al trasporto;
- 5 **dati del proprietario della merce**, ossia del soggetto che al momento della consegna al vettore ha la proprietà delle cose oggetto del trasporto. Le indicazioni relative al proprietario devono essere riportate solo se, in relazione alla tipologia e alle modalità di trasporto, **il committente è in grado di individuare tale soggetto prima dell'inizio del viaggio**. Diversamente, il committente deve annotare nello spazio destinato alle "*Eventuali dichiarazioni*", le ragioni che non hanno consentito l'indicazione del proprietario all'inizio del trasporto;
- 5 **dati della merce trasportata**, ossia:
  - "**tipologia**", specificando le caratteristiche merceologiche della stessa (ad esempio, se trattasi di sabbia, mattoni, legname, ecc.) nonché, in caso di merce confezionata, le caratteristiche ed il contenuto degli imballaggi (ad esempio, fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.);
  - "**quantità**" se la merce è confezionata, in colli, o in altri imballaggi che riportano un'indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero il "**peso**" complessivo, espresso in kg;
  - luogo di **carico / scarico** della merce.

Nella scheda di trasporto è altresì previsto un apposito spazio riservato ad accogliere le "*Osservazioni varie*", nel quale il **vettore o il conducente** riportano, tra l'altro, le **variazioni** intervenute successivamente all'inizio del trasporto riferite:

- alla merce trasportata;
- al luogo di scarico;
- ad altri dati riportati sul documento.

I dati originariamente indicati sulla scheda da parte del committente o dal suo delegato non possono, in nessun caso, essere cancellati o manomessi.

Nella scheda di trasporto le **generalità dei soggetti** coinvolti nella filiera del trasporto, **diversi dal committente**, nonché le altre informazioni ad essi relativi (ad esempio, luogo di carico / scarico della merce) possono essere **riportate mediante l'utilizzo di codici convenzionali** qualora ciò sia richiesto ai fini di tutelare la riservatezza.

In tal caso, a bordo del veicolo va conservato un **documento integrativo**, sottoscritto dal soggetto tenuto a compilare la scheda, contenente la **decodifica dei predetti codici**.

Ancorché, come accennato, la scheda di trasporto ha un contenuto tassativo, la stessa può essere comunque **redatta anche su un modello diverso rispetto a quello allegato** al citato Decreto 30.6.2009 che non ha quindi carattere vincolante con riguardo all'aspetto, alla forma e alle caratteristiche (aspetto esteriore / dimensioni) dello stampato che lo contiene.

### **Trasporto di cose a carico completo dirette a diversi destinatari**

**Nell'ipotesi di trasporto di cose a carico completo, caricate in uno stesso luogo sul medesimo veicolo e spedite da un unico mittente, dirette a diversi destinatari o che devono essere**

**scaricate in luoghi diversi, sulla scheda di trasporto, fermo restando il restante contenuto, l'indicazione:**

*mf* **delle cose trasportate;**

*mf* **dei diversi luoghi di carico / scarico;**

può essere effettuata anche facendo riferimento, "per relationem", ad altri documenti (ad esempio, bolla di consegna, ecc.) che accompagnano la merce dal luogo di raccolta a quello di destinazione. Tali documenti integrano a tutti gli effetti la scheda di trasporto ovvero gli altri documenti equipollenti.

### **Trasporto effettuato da un consorzio di imprese o da una società cooperativa di autotrasportatori**

Se il soggetto **incaricato** del trasporto è un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell'apposita sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, che si avvale di un'impresa consorziata per l'esecuzione materiale del trasporto, nel campo "Osservazioni varie" della scheda deve indicare la denominazione dell'impresa consorziata e il relativo numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

La medesima indicazione è richiesta nel caso di un trasporto affidato ad una società cooperativa che si avvale di un proprio socio per l'esecuzione materiale della prestazione.

### **INFORMAZIONI FACOLTATIVE**

La scheda di trasporto **può** (facoltà) riportare le **istruzioni fornite al vettore** da parte del committente, del caricatore ovvero del proprietario delle merci. In tal caso va compilato l'apposito spazio riservato alle "*Eventuali istruzioni*".

Se il contenuto di tali istruzioni è conforme a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 286/2005, qualora venga accertata una violazione relativa al superamento dei limiti di velocità o alla mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo ovvero di una delle violazioni inerenti la sicurezza della circolazione (connesse, ad esempio, alla sagoma limite, alla massa limite, alla sistemazione del carico sul veicolo, ecc.), **al committente ovvero, in mancanza, al vettore non sarà richiesto**, da parte dell'organo accertatore, di produrre **un'idonea documentazione** attestante la compatibilità delle istruzioni fornite al vettore in relazione all'esecuzione del trasporto con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione.

### **DOCUMENTI SOSTITUTIVI DELLA SCHEDA DI TRASPORTO**

Come previsto dall'art. 2, del citato Decreto 30.6.2009, la scheda di trasporto può essere **sostituita** da:

<sup>5</sup> **una copia del contratto** di trasporto di merci su strada;

ovvero

<sup>5</sup> da **altra idonea documentazione**.

### **COPIA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO**

Secondo quanto specificato nella citata circolare n. 71914, **il contratto**, per essere sostitutivo della scheda di trasporto, deve:

*mf* essere redatto **in forma scritta**;

*mf* **riportare tutti i seguenti elementi essenziali:**

- nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori;
- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

### **Sospensione dei pagamenti dei debiti delle PMI verso il sistema bancario**

*Il 3 agosto scorso è stato firmato dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario.*

*L'Avviso è un importante risultato, frutto di un ampio confronto tra le parti interessate, dal quale sono scaturite soluzioni che certamente non risolvono i gravi problemi causati dalla crisi economica e finanziaria, ma che sono in grado di dare sollievo immediato a molte PMI in termini di maggiore liquidità.*

*Obiettivo dell'Avviso è favorire la liquidità delle imprese attraverso il rinvio – per un periodo limitato di tempo – del rimborso dei debiti al sistema bancario e promuovere la loro patrimonializzazione.*

#### **IMPRESE AMMISSIBILI**

Possono beneficiare delle misure di seguito descritte:

- le piccole e medie imprese – come definite dalla normativa comunitaria - con una situazione economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee;
- in particolare, le imprese "in bonis" alla data del 30 settembre 2008 e che, al momento della richiesta di una delle operazioni previste, non abbiano posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" o procedure esecutive in corso.

#### **OPERAZIONI**

L'Avviso definisce misure per la sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutui), operazioni di leasing e crediti a breve termine in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell'Avviso), con l'esclusione di finanziamenti e operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.

In particolare, sono previste operazioni di:

1. sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui;
2. sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
3. allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.

Le operazioni di cui sopra si attuano nel rispetto delle seguenti modalità:

- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scaduta su frazione d'anno;
- il rimborso delle rate sospese avviene al termine del periodo di ammortamento - che dunque viene allungato per un periodo pari a quello della sospensione – con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità;
- durante il periodo di sospensione la quota interessi viene corrisposta alle scadenze originarie;
- nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto;
- in presenza di garanzie saranno adottate, se necessarie, le azioni utili all'attuazione dell'Avviso.

#### **CONDIZIONI**

Le operazioni descritte non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

Inoltre, non sono applicabili commissioni e spese di istruttoria e l'impresa è tenuta solo a rimborsare eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione, di cui dovrà essere fornita adeguata evidenza.

Un aspetto importante da segnalare è che le operazioni vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.

#### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSPENSIONE**

Le banche deliberano sulla ammissibilità della sospensione dopo aver valutato la capacità dell'impresa di assicurare la continuità aziendale.

Unico impegno delle imprese sarà quello di comunicare le eventuali informazioni richieste dalla banca, che sarà tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni richieste.

Una sorta di automatismo è stato introdotto per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti: per queste imprese la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della banca che ha aderito all'Avviso.

#### **SOSTEGNO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE**

Sono stati previsti meccanismi di sostegno per le imprese che realizzino aumenti di capitale: le banche si impegnano a definire appositi finanziamenti per importi almeno pari ad un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

#### **MONITORAGGIO**

Entro la metà di settembre, i firmatari dell'Avviso definiranno un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse.

Il monitoraggio consentirà di individuare eventuali modifiche e integrazioni da apportare all'Avviso.

Per favorire la realizzazione dell'Avviso, il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a identificare meccanismi a sostegno del sistema creditizio sulle operazioni attivate a partire dalla data della firma dell'Avviso comune.

L'adesione all'Avviso da parte delle banche è da effettuarsi su base volontaria: l'ABI si impegna a promuoverla presso i propri associati e a darne adeguata informativa.

#### **OPERATIVITÀ DELL'AVVISO**

L'Avviso è entrato in vigore il 3 agosto 2009 ed è valido per le operazioni quali quelle descritte o con caratteristiche migliorative per il cliente della banca.

Le banche che comunicano all'ABI di aderire all'Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall'adesione.

Le imprese interessate potranno presentare la domanda di attivazione delle operazioni descritte fino al 30 giugno 2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.



**LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**